

SECO – Beni a duplice impiego

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

L'esportazione di beni che possono essere utilizzati a fini civili e militari, di beni militari speciali e di beni che fanno parte di un'infrastruttura critica è soggetta a controllo.

Per esportare i beni elencati negli allegati dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego e dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici è necessaria un'autorizzazione della [Segreteria di Stato dell'economia \(SECO\)](#).

1.2 Basi e informazioni

- Legge del 13 novembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; [RS 946.202](#))
- Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; [RS 946.202.1](#))
- Ordinanza del 21 agosto 2013 sul controllo dei composti chimici (OCCC; [RS 946.202.21](#))

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti dal punto di vista della legislazione in materia di controllo delle esportazioni prevedono l'osservazione «Obbligo dell'autorizzazione: SECO-ESIG».

1.4 Definizioni

Beni	Merci, tecnologie e software.
Beni a duplice impiego	Merci secondo l' allegato 2 OBDI , utilizzabili a fini civili e militari.

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

2.1 Esportazione

Chi esporta beni a duplice impiego deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e l'autorizzazione della SECO.

Identificazione Regolamentazione	Passar: - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 101 «SECO – beni dual use»
	e-dec: - Obbligo dell'autorizzazione «sì» - Ufficio che rilascia l'autorizzazione «SECO-ESIG»
Ulteriori indicazioni	- Numero dell'autorizzazione - Titolare dell'autorizzazione¹ - Numero della posizione dell'autorizzazione - Quantità effettiva (numero) - Valore effettivo della merce¹ (arrotondato per difetto al numero intero, senza centesimi)

Le merci che di principio sono soggette all'obbligo di autorizzazione e che sulla scorta di un'eccezione possono essere trasferite senza autorizzazione devono essere appositamente dichiarate:

Identificazione Regolamentazione	Passar: - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 101 «SECO – beni dual user»
Deroghe all'obbligo di autorizzazione	- SECOBWIP001: le armi da fuoco e loro munizioni esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all'estero visite ufficiali annunciate.

¹ Solo per le dichiarazioni nel sistema Passar; indicazione esatta secondo l'autorizzazione.

	- SECOBWIP002: le armi da fuoco e loro munizioni riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate. - SECOBWIP003: i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d'istruzione. - SECOBWIP005: le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all'estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento. - SECOBWIP006: le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento. - SECOBWIP007: i beni di cui agli allegati 2,3 e 5 OBDI rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico.
--	--

2.2 Transito

Il transito di beni (cfr. [allegati 2, 3 e 5 OBDI](#)) è consentito se:

- il Paese di destinazione è elencato nell'allegato 7 OBDI; o (qualora ciò non fosse il caso)
- è fornita una prova della fornitura giuridicamente conforme verso il nuovo Paese di destinazione.

Quale prova è ipotizzabile una copia della licenza d'esportazione estera o una certificazione negativa del Paese d'origine o del Paese fornitore. La prova della fornitura giuridicamente conforme verso il nuovo Paese di destinazione deve essere addotta al momento dell'introduzione dei beni nel territorio doganale svizzero. Il transito di beni che non soddisfano le summenzionate condizioni è vietato.

3. Ulteriori informazioni ai fini della valutazione relativa all'obbligo dell'autorizzazione e della menzione «esente da autorizzazione» nella dichiarazione doganale e nella dichiarazione delle merci

Per i beni dei capitoli della tariffa doganale 28, 29, 30 (solo le voci di tariffa 3002.1200/9000), 34, 36–40, 54–56, 59, 62, 65 (solo la voce di tariffa 6506.1000), 68–76, 79, 81–90 e 93 è probabilmente necessaria un'autorizzazione per l'esportazione. Al fine di valutare in modo definitivo se i beni soggiacciono all'obbligo dell'autorizzazione, l'esportatore deve consultare gli allegati 2, 3 e 5 OBDI ([RS 946.202.1](#)) e l'allegato dell'OCCC ([RS 946.202.21](#)).

Se i beni non possono essere attribuiti ad alcun numero di controllo delle esportazioni, l'esportazione è, in linea di massima, esente da autorizzazione. La dichiarazione all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) avviene in e-dec con il codice d'assoggettamento al permesso 2 «esente da autorizzazione secondo il dichiarante» e in Passar senza regolamentazione «regolamentazione 0 (no)». Su richiesta della SECO, Controllo delle esportazioni di beni industriali (ESIG), l'esportatore deve poter provare, in qualsiasi momento, che l'esportazione è avvenuta a giusto titolo in esenzione da autorizzazione.

Se i beni possono essere attribuiti a un numero di controllo delle esportazioni, l'esportatore deve richiedere un'autorizzazione d'esportazione a SECO-ESIG. Restano riservate le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 4 OBDI. L'esportatore deve notificare alla SECO l'esportazione di beni che non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione se sa che questi beni sono o possono essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione o all'impiego di armi di distruzioni di massa o dei relativi vettori.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Controllo delle esportazioni industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, telefono 058 462 68 50, [SECO – Controllo delle esportazioni di beni industriali](#).